Argea
Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura

REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1203

DEL 14/03/2012

Oggetto: **PSR 2007-2013 - Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole - Progetti individuali - terza sottofase . Rigetto ricorso gerarchico Ditta Salis Mario (P.I.: 01125360907).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il bando PSR 2007-2013, Reg. n. 1698/2005 - Mis. 121 "Ammodernamento aziende agricole";

PREMESSO che in data 20/01/2010 la ditta Salis Mario ha presentato richiesta di finanziamento a valere sulla misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del PSR 2007-2013;

PREMESSO che, con determinazione n. 1120 del 06/04/2010 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, veniva approvata la Graduatoria unica regionale delle domande a valere sulla misura 121 - seconda sottofase.

L'istanza della ditta Salis si collocava nella posizione n. 180 della graduatoria delle domande ammissibili finanziabili, con un punteggio pari a 57 punti;

PREMESSO che, con nota n° 5857 del 09/09/2010, il Servizio Territoriale del Sassarese comunicava alla ditta Salis il preavviso di rigetto della domanda di finanziamento poiché, a seguito delle verifiche amministrative volte a confermare il punteggio assegnato in domanda, era emerso che la pratica era carente della documentazione attestante la certificazione dell'azienda ai sensi delle norme ISO 9001 e seguenti, e della documentazione attestante l'adesione del Richiedente a una O.P. La Ditta veniva invitata a presentare la documentazione mancante entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, con l'avvertenza che in difetto sarebbe stata respinta la domanda di contributo;

PREMESSO che, con nota pervenuta al Servizio Territoriale in data 14/09/2010, la ditta Salis dichiarava che nella compilazione della domanda era stata barrata erroneamente la casella relativa alla certificazione dell'azienda ai sensi della normativa ISO, anziché quella inerente il possesso della qualifica di IAP. La Ditta allegava la certificazione comprovante il possesso della qualifica di IAP e chiedeva di poter mantenere il punteggio conseguito;

PREMESSO che l'Ufficio istruttore ha ritenuto non accoglibile la richiesta avanzata dalla Ditta. Pertanto, con determinazione n° 3377/2010 del 05/11/2010 del Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese veniva rigettata l'istanza di finanziamento, con la seguente motivazione: *"la pratica non può essere ammessa a finanziamento in quanto in domanda la ditta si è assegnata 3 punti, non dovuti, per la certificazione ai sensi delle norme ISO 9001 e seguenti non posseduta dall'azienda come da dichiarazione prot. N° 5962 del 14/09/2010";*

VISTO il ricorso avverso il provvedimento di cui sopra, pervenuto il 10/12/2010, nel quale la ditta Salis sottolinea che l'errore commesso nella compilazione della domanda l'ha penalizzata. Infatti, il punteggio previsto per il possesso della qualifica di IAP, al quale avrebbe diritto, è di 5 punti. Viceversa, il punteggio attribuitosi erroneamente in domanda, relativo alla certificazione ISO 9001, è pari a 3 punti. Pertanto, la Ditta, chiede il riesame della pratica in considerazione della sua buona fede;

VISTO il paragrafo 13 del Bando ai sensi del quale: *"le domande di aiuto possono essere modificate dopo la presentazione mediante "domanda di correzione" in caso di errori palesi quali: - errori materiali di compilazione della domanda (salvo quelli che determinano la non ricevibilità)..... Le domande di correzione saranno accoglibili esclusivamente se presentate entro 5 giorni lavorativi dalle date di scadenza per la presentazione delle domande per le tre sottofasi temporali previste;*

CONSIDERATO che la Ditta non ha provveduto alla correzione della domanda entro i termini previsti dal Bando;

RITENUTE per quanto sopra esposto non accoglibili le motivazioni del ricorso;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 1407 del 24/02/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Salis Mario (P.I.: 01125360907);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Sassarese affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART.3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato